

MAURO DI MARZIO

Il processo esecutivo dopo la pandemia

1. *Il disegno*

Proviamo a sintetizzare le linee seguite dal nostro Legislatore, in materia di esecuzione forzata, nel magmatico, per non dir caotico, stratificato intervento volto a contrastare la pandemia, attraverso una pluralità di decreti legge via via susseguiti, con le relative leggi di conversione recanti abbondanti modificazioni dei decreti medesimi: il tutto, se volessimo ripercorrere analiticamente, passo passo, il contenuto esatto del dato normativo, tale da giustificare forti mal di testa nel lettore, e da esaurire larga parte del numero della *Rivista*.

In breve, l'intervento è stato duplice: da un lato sospensione, dall'altro lato sospensione. Si tratta, però, di sospensioni profondamente diverse, sebbene accomunate sotto il profilo delle ricadute, giacché entrambe convergono alla produzione del medesimo effetto, ossia l'allontanamento del momento in cui il povero creditore procedente (quello il cui diritto è consacrato in un titolo esecutivo) avrà modo, se pensiamo al grosso delle esecuzioni, ossia alle vendite forzate, di intascarsi quanto gli è dovuto.

2. *Rinvio udienze e sospensione termini*

Il legislatore ha per un certo arco temporale rinviato d'ufficio, come tutti sappiamo, lo svolgimento delle udienze ed attività connesse, fatte salve le urgenze, ed ha disposto la sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto del procedimento: il che ha avuto un senso, mirando ad evitare assembramenti e, così, a ridurre drasticamente le occasioni di diffusione del *virus*. Sospensione dei termini, non sospensione dei processi, sta a significare, in generale, possibilità di compiere quegli atti del processo collocati nell'arco temporale in discorso. Come addentellato al rinvio dello svolgimento delle udienze e sospensione dei termini il Legislatore ha poi previsto particolari modalità per il loro svolgimento, da remoto (ma, curiosamente, non per tutti), ovvero con forme di trattazione meno perigliose per la salute, in un breve periodo successivo. Questa

complessiva fase l'abbiamo definitivamente alle spalle, almeno questo speriamo: e cioè che un *lockdown* generalizzato non abbia ad imporsi nuovamente.

Certo, gli effetti del periodo di sospensione delle udienze, con tutta probabilità, non mancheranno di affliggerci per qualche anno: e cioè accadrà che il debitore sottoposto all'esecuzione proverà in tutti i modi, attraverso le opposizioni esecutive, ad utilizzare eventuali inosservanze, vere o presunte, della disciplina dettata in tema di sospensione dello svolgimento delle udienze – le possibili combinazioni sono innumerevoli: si pensi sia alle più disparate attività, anche dal versante dell'opinabile sussistenza del requisito dell'urgenza, svolte nel periodo della sospensione dei termini, sia ad intoppi nella fase delle udienze da remoto, così come della trattazione scritta – per sostenere che tutta l'attività fino a quel momento compiuta è nulla, e che il creditore procedente è incappato, diciamo così, nella casella 58, lo scheletro, quella che nel gioco dell'oca rimanda indietro alla prima casella.

Ma, in buona sostanza, questi tentativi non avranno se non sporadicamente pieno successo (il successo per il debitore starà nel guadagnare tempo, che comunque non è poco), dal momento che la normativa in questione non contempla espresse sanzioni di nullità e che il processo esecutivo è strutturato quale successione di subprocedimenti, cioè come serie autonoma di atti ordinati a distinti provvedimenti successivi, di modo che, tutt'al più, si tornerà alla casella precedente; senza considerare che un vizio di nullità, tale da ricondurre appunto alla casella precedente, in tanto potrà essere utilmente denunciato, negli sbarramenti previsti, in quanto il debitore possa dolersi di aver visto compromessa una propria facoltà di dar corso ad un'attività processuale rimasta invece ormai irrimediabilmente preclusa.

Detto questo, il congegno rinvio d'ufficio-sospensione dei termini ha di buono, tra l'altro, che non pone problemi sotto l'aspetto del rimettere in moto l'esecuzione: e cioè una volta spirato il termine del rinvio d'ufficio, e quello della fase da remoto eccetera, il procedimento riprende il suo corso senza la necessità di un atto di impulso del creditore procedente.

E dunque di questo rinvio d'ufficio-sospensione dei termini, che gravi danni sembrerebbe non aver fatto, almeno in generale, non occorre parlare ulteriormente, salvo a ritornarci quando dovessero prospettarsi questioni tali da impegnare la giurisprudenza in misura non trascurabile.

3. *L'esecuzione sull'abitazione principale del debitore*

Passiamo all'altra sospensione e, più in generale, ad aspetti rilevanti *de futuro*.

In sede di conversione del decreto «Cura Italia» (d.l. 17-3-2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19», convertito in l. 24-4-2020, n. 27) è stata introdotta la sospensione delle procedure esecutive immobiliari sull'abitazione principale del debitore.

Disposizione, questa, solo apparentemente fondata su una *ratio* solida e condivisibile. Certo qui la norma non ha nulla a che vedere con il contrasto alla diffusione del virus: non serve, cioè, ad impedire pericolosi assembramenti, e, del resto, essa indica una scadenza temporale successiva alla ripresa complessiva dell'attività giurisdizionale, sicché la disposizione mira evidentemente ad uno scopo diverso. Ma, si dirà di contro, quale dubbio può mai sorgere sulla recessività del diritto del creditore procedente a realizzare il suo credito, a fronte del rango costituzionale del diritto all'abitazione che è in gioco nell'esecuzione immobiliare su un bene che costituisce appunto abitazione principale del debitore? La soluzione adottata dal legislatore, si potrebbe allora sostenere con Bob Dylan, soffia nel vento della Costituzione. E, però, il Covid, con le ricadute sia quanto a rischi per la salute, ma anche ad impoverimento dell'economia, c'è non solo per il debitore esecutato, ma anche per il creditore procedente: e sta di fatto che qui l'esecuzione viene bloccata in dipendenza di un contesto che, in realtà, ben potrebbe non sfiorare neppure il debitore esecutato, e colpire invece il creditore procedente.

Ora, il blocco delle esecuzioni concernenti immobili ad uso di abitazione, in particolare per finita locazione, ha una storia lunga quanto è lunga la storia della Repubblica. E la Corte costituzionale ha già da tempo avuto modo di osservare, in più occasioni (si veda ad esempio la sentenza n. 155 del 2004), che: a) il legislatore non può «indefinitamente limitarsi, per di più senza alcuna valutazione comparativa, a trasferire l'onere relativo in via esclusiva a carico del privato locatore, che potrebbe trovarsi in identiche o anche peggiori situazioni di disagio»; b) il blocco delle esecuzioni può invece giustificarsi soltanto se opera «per un periodo transitorio ed essenzialmente limitato», tanto più «in quanto non soltanto non è prevista alcuna comparazione tra la condizione del conduttore e quella del locatore, ma neppure è stabilita alcuna congrua misura che, addossando alla collettività l'onere economico inerente alla protezione degli inqui-

lini appartenenti alle categorie svantaggiate, allevii il sacrificio dei locatori».

E, si badi, il blocco delle esecuzioni per rilascio di immobili condotti in locazione almeno lasciava al locatore la percezione del canone: nel caso del blocco delle procedure esecutive immobiliari sull'abitazione principale del debitore, questi, come diceva una vecchia pubblicità, assume la veste del «gradito ospite a pranzo e a cena». Ora, se tutto questo durerà fino alla fine del 2020, va bene, vorrà dire che il creditore procedente se ne farà una ragione. Ma durerà soltanto fino alla fine del 2020?

4. La sospensione dei provvedimenti di rilascio-sfratti

Dopo di che, veniamo ad una questione a suo modo divertente, almeno per chi apprezza l'*humor* nero. L'art. 103, 6° co., d.l. 17-3-2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla l. 24-4-2020, n. 27, stabilisce che: «L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 30 giugno 2020». Anche qui il contrasto al virus non c'entra nulla. Il lettore dirà: il termine è ormai spirato: che cosa ce ne importa? Tanto più – potrebbe aggiungere qualche ingenuo lettore – che questa norma è collocata all'ultimo comma di un articolo intitolato alla: «Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza». E dunque è roba che non ha nulla a che vedere con l'esecuzione forzata. Al massimo potrà avere a che fare con l'esecuzione di provvedimenti della pubblica amministrazione. Codesto ingenuo lettore, è da credere, non inserirebbe mai, se fosse il Legislatore, una norma, che so, sul fine-vita, in un testo normativo dedicato alla salagione dei prosciutti; ma egli non è il Legislatore. Ebbene, la l. 17-7-2020, n. 77, di conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 19-5-2020, n. 34, art. 17-*bis*, sotto la rubrica, e sottolinea sotto la rubrica: «Proroga della sospensione dell'esecuzione degli sfratti di immobili ad uso abitativo e non abitativo» stabilisce che: «Al comma 6 dell'art. 103 d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "1° settembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020"». Non che riponessimo chissà quale invincibile affidamento sulla regoletta *rubrica legis non est lex*, ma sta di fatto che qui la rubrica, attraverso il riferimento agli sfratti, e non più ai provvedimenti, in barba al vecchio brocardo, è tutto: diremmo che quasi quasi la rubrica svolge una sorta di funzione di interpretazione autentica della norma precedente, almeno per chi sia propenso a credere che essa, la norma precedente, potesse essere realmente riferita, alla stregua del senso fatto palese (??) dalle parole all'esecuzione forzata dei provvedimenti di rilascio. Altrimenti dovremmo

dire che la norma che ha disposto la proroga al 31-12-2020 è una disposizione che ha retroattivamente attribuito a quella originaria un significato del tutto diverso da quello che aveva.

5. *Cosa sono gli sfratti*

Sta di fatto che al momento è sospesa l'esecuzione di tutti i provvedimenti di «sfratto» di immobili adibiti ad uso abitativo come non abitativo, indipendentemente dalle ragioni che abbiano determinato la formazione del titolo e dall'epoca della sua formazione. Insomma, per capirci, sono sospesi anche gli sfratti per morosità. Il che è un'enormità. E sono sospesi gli sfratti pronunciati quando la pandemia ancora non si profilava, e che ben prima della pandemia, in un sistema funzionante, avrebbero dovuto essere eseguiti. Posso insomma anche capire, sia pure con un certo sforzo, che si voglia tendere una mano a chi, causa Covid, non ha potuto pagare il canone perché ha perso il lavoro o perché l'attività che svolgeva nell'immobile locato si è fermata. Ma dobbiamo aiutare anche il moroso che si è reso moroso indipendentemente dal Covid?

Che cosa voglia poi dire «sfratti di immobili ad uso abitativo e non abitativo» non è facilissimo a dirsi: siamo al cospetto di un Legislatore che conosce il significato tecnico delle espressioni che impiega? Dunque laddove discorre di «sfratti» il Legislatore ha inteso riferirsi all'ordinanza di convalida di sfratto che conclude il relativo procedimento di cui agli artt. 657 ss. c.c.? Ciò comporterebbe un trattamento differenziato tra chi abbia subito l'ordinanza di convalida di sfratto e quel conduttore che, invece, abbia fatto opposizione alla convalida ed abbia subito la condanna al rilascio non per effetto dell'ordinanza di convalida, ma dell'ordinanza provvisoria di rilascio ex art. 665 c.p.c. ovvero della sentenza conclusiva del procedimento, a seguito della trasformazione del rito.

Detta così, la soluzione non pare particolarmente appagante. Dobbiamo allora ritenere che con l'espressione «sfratti» il Legislatore abbia inteso riferirsi ai «provvedimenti di rilascio degli immobili», secondo quanto diceva la norma della sua primigenia formulazione? Ne deriverebbe che, ad esempio, sarebbe sospesa, causa Covid, l'esecuzione delle sentenze che abbiano dichiarato risolto un contratto di locazione per inadempimento, per avere il conduttore, tanto per dire, dato fuoco all'alloggio. Così facendo mi pare si cadrebbe dalla padella nella brace.

6. *Sospensione degli ordini di liberazione?*

E qui, non nella padella, ma nella brace, potrebbe collocarsi qualche decisione di merito, che non è neppure il caso di citare per estremi,

secondo cui la norma in discorso, se non altro nel testo originario, sarebbe applicabile – in ossequio ad una interpretazione, è stato detto, costituzionalmente orientata, *ēa va sans dire* – nientepopodimeno che all'attuazione degli ordini di liberazione a cura del custode *ex art.* 560 c.p.c. Bisognerebbe a tal riguardo vestirsi dei panni dell'acquirente *in executivis*, che, supponendo che se si acquista da un giudice le certezze sono massime, dopo aver sborsato il prezzo, si vede negare l'attuazione dell'ordine di rilascio perché c'è il Covid. E perché c'è la Costituzione. Difficile che il malcapitato possa continuare a fidarsi. Gli sembrerà piuttosto che qualcuno abbia inteso fare beneficenza col suo portafoglio.

Sembrerebbe che questa soluzione, sedicente costituzionalmente orientata, non vada prendendo piede e che, viceversa, vada affermandosi una lettura della norma che ne escluda dall'ambito di applicazione gli ordini di liberazione, valorizzando sia, da ultimo, il riferimento agli «sfratti», sia, ancor prima, alla nozione di esecuzione, dal momento che, secondo l'art. 560 c.p.c., l'ordine di rilascio è oggetto non di esecuzione ma di attuazione (T. Verona, 13-5-2020; T. Reggio Calabria, 15-5-2020; T. Bari, 24-7-2020).

A dire il vero, sembra non debba trascurarsi il dato sistematico. Se il «Cura Italia», come abbiamo visto, ha introdotto la sospensione delle procedure esecutive immobiliari sull'abitazione principale del debitore, che senso potrebbe mai avere il blocco dell'attuazione degli ordini di rilascio concernenti gli immobili ad uso non solo abitativo (indipendentemente, per di più, dalla circostanza che l'immobile costituisca abitazione principale del debitore), ma anche non abitativo?

Di guisa che la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio, anzi degli «sfratti», degli immobili, anche ad uso non abitativo, sembrerebbe da intendersi come riferita al solo ambito dell'esecuzione per rilascio di immobili già condotto in locazione, non mai all'espropriazione forzata, in esito ad un provvedimento di «sfratto».

Per provvedimento di «sfratto» è da credere poi debba intendersi l'ordinanza di convalida di sfratto e non altro. La differenziazione tra il trattamento riservato a quel provvedimento dal provvedimento di condanna al rilascio in forza di ordinanza provvisoria *ex art.* 665 c.p.c., ovvero di sentenza conclusiva del giudizio, può per un verso essere giudicata, come si è detto, non appagante: ma per altro verso, può trovare una sua giustificazione nella considerazione che la gravità dell'intervento sospensivo, non limitato alla finita locazione, ma esteso alla morosità, depone per un'interpretazione ristretta, tale da incidere appunto sul peculiare, ed in un certo senso draconiano, provvedimento dell'ordinanza di convalida di

sfratto, ma non su una condanna al rilascio sostenuta dal transito del giudizio nella fase ordinaria destinata a concludersi con sentenza.

7. *Riassunzione*

Ultima cosa. Abbiamo visto che il rinvio delle udienze e la connessa sospensione dei termini non pone problemi in punto di riattivazione del processo esecutivo.

La sospensione del processo esecutivo richiede invece la riattivazione?

Qui darei due risposte. Una rivolta ai giudici. L'altra rivolta agli avvocati.

Quella rivolta ai giudici.

Qui siamo di fronte ad una sospensione operante *ope legis*, che il creditore procedente subisce, dopo la quale il processo esecutivo è destinato a riprendere il suo corso ad una certa data, prevista dallo stesso Legislatore. Dobbiamo trarre argomento dall'art. 627 c.p.c., dettato in materia esecutiva, ovvero dall'art. 297 c.p.c., concernente il giudizio ordinario, che onerano l'interessato della riassunzione entro un termine perentorio? Il tutto con la conseguenza dell'estinzione in caso di mancata tempestiva riassunzione?

Nessuna delle due norme, in effetti, appare ritagliata sulla sospensione di cui stiamo discorrendo: sicché farne applicazione costituirebbe comunque una forzatura. Parrebbe allora da ritenere che debba essere l'ufficio, ove occorra fissare un'udienza, a provvedere in tal senso; e che, qualora l'udienza sia già fissata, il processo esecutivo debba proseguire senza necessità di un atto di riassunzione. Ciò con un doppio vantaggio: non esporre il creditore procedente al rischio dell'estinzione e non esporre l'ufficio all'esigenza di dover provvedere su una valanga di istanze di riassunzione.

La risposta rivolta agli avvocati. Scaduto il termine della sospensione, che l'udienza sia fissata o non sia fissata, fate l'istanza di riassunzione prima che potete. Non si sa mai.